

Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi di

Sanzioni di minore entità		Sanzioni di maggiore entità	
fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione non oltre 10 gg.		dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione non oltre 40 gg.	
Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis D.Lgs. 165/2001; Circolare pagg. 6-7		Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis D.Lgs. 165/2001; Circolare pagg. 6-7	
Organo competente		Organo competente	
A.T.A.	Dirigente scolastico	se la scuola è affidata a docente incaricato, entro 5 gg. dalla notizia dell'infrazione questi invia gli atti all'U.P.D.	
Docenti			
Dirigenti scolastici	Direttore generale dell'U.S.R.		
1^ Fase: contestazione d'addebito	entro e non oltre 20 gg. dalla notizia dell'infrazione		entro e non oltre 40 gg. dalla notizia dell'infrazione
	convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 10 gg		convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 10 gg
2^ Fase: svolgimento del procedimento	il dipendente può:		
	a) chiedere rinvio per grave documentato impedimento (se superiore a 10 gg. il termine di rinvio non può essere superiore a 10 gg. e la misura corrispondente al periodo di impedimento)		
	b) presentarsi con procuratore o rappresentante sindacale		
	c) inviare memorie scritte		
3^ Fase: conclusione del procedimento	entro 60 gg. dalla contestazione d'addebito (se il responsabile del procedimento ha qualifica dirigenziale)		entro 120 gg. dalla prima contestazione d'addebito
	entro 60 gg. dalla prima data di acquisizione dell'infrazione (se il procedimento è di competenza dell'U.P.D.)		
	I suddetti termini non tengono conto dell'eventuale sospensione del procedimento disposta nei sensi dell'art. 55 bis, comma 1, D.Lgs. 165/01		
	1) grave ed oggettivo impedimento, su richiesta del dipendente, se maggiore di 10 gg., (vedi 2^ Fase)		
	2) le ipotesi eccezionali previste dall'art. 55 ter, comma 1, D.Lgs. 165/01 nel caso di concomitanza con altri procedimenti disciplinari		
PROVVEDIMENTO FINALE: IRROGAZIONE DELLA SANZIONE			
La mancata osservanza dei termini comporta la decadenza per l'Amministrazione dell'azione disciplinare e il diritto di difesa (Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis commi 1 e 2 D.Lgs. 165/01; Circolare pagg. 6-7)			

Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi di

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
 art. 69 del D. Lgs. 150/2009; art. 55 ter del D.Lgs. 165/01; Circolare pagg. 9

In linea generale, il procedimento disciplinare prosegue il suo iter anche in pendenza di un procedimento penale per le infrazioni contestate.

Casi eccezionali in cui, per le infrazioni di maggiore gravità, può essere disposta la sospensione del procedimento disciplinare

gli accertamenti da compiere sono caratterizzati da particolare complessità (motivare adeguatamente)

l'U.P.D. all'esito dell'istruttoria disciplinare, motivare l'irrogazione della sanzione

E' fatta salva la possibilità di adottare la sospensione dal servizio o altre misure cautelari art. 55-ter

Il procedimento disciplinare sospeso riprende all'esito del procedimento penale

Casi di riapertura del procedimento disciplinare già concluso per effetto dell'esito del procedimento penale

1) il procedimento penale si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente non lo ha commesso.

Su istanza di parte proposta entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale

L'autorità disciplinare conclusa

2) il processo penale si conclude con una sentenza irrevocabile di condanna, mentre il procedimento disciplinare si era concluso con l'archiviazione.

D'ufficio

L'autorità disciplinare conclusa

3) La sentenza irrevocabile di condanna dispone che il fatto addebitabile al dipendente comporta la sanzione del licenziamento in sede disciplinare, mentre ne è stata applicata una diversa (cfr., i commi 2 e 3 dell'articolo 55-ter, citato).

D'ufficio

L'autorità disciplinare conclusa

Termini

Riapertura del procedimento	entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza all'Amm. o dalla presenza
Conclusione del procedimento	entro 180 gg. dalla ripresa o dalla riapertura